

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
Provincia di Fermo

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI
SALVATAGGIO A MARE NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI PORTO
SANT'ELPIDIO ANNO 2018 ALLA DITTA _____ DI _____**

Rep. n.

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ (__) del mese di _____, nella Residenza del Comune di Porto Sant'Elpidio sita in via Umberto I n. 485, davanti a me, Dr. _____, Segretario del Comune di Porto Sant'Elpidio, senza l'assistenza dei testimoni in quanto per tale atto l'art. 48 della vigente legge notarile 16.02.1913 n. 89, non richiede la loro presenza, sono presenti:

da una parte:

- la Dr.ssa Cinzia Giorgetti, nata a _____ (__) il _____, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Turismo del Comune di Porto Sant'Elpidio (C.F.: 81003650447), la quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta sulla base delle funzioni delegate dal Dirigente dell'Area 1 con determinazione n. 221 del 5/04/2018 di conferimento della Posizione Organizzativa,

E

- il Sig. _____, nato a _____ (__) il _____, che interviene al presente atto nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____ con sede a _____, in via _____ n. ____, P. IVA _____;

Comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Segretario rogante sono personalmente certo.

PREMESSO:

- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Turismo n. 274 del 24/04/2018, in esecuzione della delibera G.C. n. 83 del 23/04/2018, è stato disposto di procedere all'affidamento in appalto del servizio di salvataggio a mare nelle principali 5 spiagge libere del Comune durante la stagione balneare 2018, con possibilità di rinnovo contrattuale anche per la stagione balneare 2019 previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, mediante procedura aperta da espletarsi tramite S.U.A. della Provincia di Fermo, definendo i requisiti di ammissione alla gara, il criterio di valutazione delle offerte, e approvando lo schema di contratto che regolamerterà i rapporti fra Comune e la Ditta aggiudicataria;
- che la suddetta procedura negoziata è stata esperita dalla S.U.A. della Provincia di Fermo in data _____ e che le sue risultanze, riportate nel verbale delle relative operazioni svolte, sono state di aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta _____ di _____;
- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali e Contratti della Provincia di Fermo n. ____ R.S. (R.G. n. ____) del _____, l'appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato alla summenzionata Ditta, a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali e Contratti della Provincia di Fermo n. ____ R.S. (R.G. n. ____) del _____, tale aggiudicazione è divenuta efficace a seguito del positivo esito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della Ditta _____.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Porto Sant'Elpidio affida alla Ditta _____, la gestione del servizio di vigilanza e salvataggio a mare dei bagnanti durante la stagione balneare 2018, nelle 5 principali spiagge libere del Comune di Porto di cui all'allegato elenco, per un totale di n. 7 postazioni fisse (*oltre ad eventuale postazione aggiuntiva e/o ulteriori tratti di spiaggia libera e/o un assistente bagnanti aggiuntivo a sorveglianza dei minori frequentanti il GREST comunale offerti in sede di gara*).

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere operativo dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nei 63 giorni sotto specificati, (*suscettibili di incremento fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in sede di offerta tecnica di gara*):

- Giugno: 2/3/9/10/16/17/23/24/30;
- Luglio: dall'1 al 31;
- Agosto: dall'1 al 19 e 25/26;
- Settembre: 1/2.

In caso di posticipo dell'avvio del servizio per fatto non imputabile all'aggiudicatario, le giornate non coperte verranno recuperate nel corso della stagione balneare su indicazione del Comune o scomputate dal corrispettivo dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva di estendere o ridurre il servizio – a proprio insindacabile giudizio - per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ed in relazione alle risorse disponibili. La Ditta affidataria dovrà, in tal caso, provvedere, su specifica richiesta del Servizio competente, assicurando l'aumento o la riduzione ai medesimi patti e condizioni del contratto fino alla decorrenza di un quinto del prezzo di aggiudicazione.

E' prevista altresì la possibilità di rinnovo contrattuale del servizio per la stagione balneare 2019, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016, previa deliberazione della Giunta Comunale che intenda esercitare tale facoltà, alle medesime condizioni del presente contratto fatta salva la rimodulazione dei giorni di copertura del servizio sulla base del calendario 2019.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'Impresa affidataria dovrà:

- ✓ gestire il servizio in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio n. 14/2014 e s.m.i., alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia e a tutto quanto stabilito dal presente contratto;
- ✓ approntare tutte le attrezzature (torrette, pattini, ecc.) e la restante dotazione di sicurezza prescritta dalla vigente normativa e dall'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio n. 14/2014 e s.m.i., nonché almeno un defibrillatore (*dotazione suscettibile di incremento di ulteriori defibrillatori in sede di offerta tecnica di gara*);
- ✓ delimitare la zona di mare riservata alla balneazione ed interdetta alla navigazione e segnalare il limite delle acque sicure entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto;
- ✓ nel caso in cui il salvataggio venga gestito in forma associata o collettiva, integrare il servizio con assistenti bagnanti itineranti nei mesi di luglio e agosto, ai sensi di quanto stabilito dalla soprarichiamata Ordinanza n. 14/2014 e s.m.i..

ART. 4 – AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO E RELATIVA LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo che il Comune di Porto Sant'Elpidio dovrà versare all'Impresa per il servizio in oggetto è quello risultante dal ribasso offerto in sede dei gara sull'importo di € 56.407,00 + IVA, oltre a € 970,00 + IVA per gli oneri da destinare alla sicurezza non soggetti a ribasso.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in n. 4 rate di uguale importo ciascuna, da liquidarsi rispettivamente entro le seguenti scadenze, previa emissione di relativa fattura: 30/06/2018, 20/07/2018, 20/08/2018 e 20/09/2018.

Il corrispettivo suddetto è comprensivo di ogni onere, spesa e quant'altro necessario per la completa e puntuale realizzazione delle prestazioni richieste sia nel rispetto delle vigenti disposizioni che regolano il servizio in oggetto, sia di quelle in materia di lavoro, previdenza e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La liquidazione di ciascuna tranche sarà disposta a condizione che non vengano formulate, in ordine all'espletamento del servizio, motivate contestazioni, e a condizione che sia riscontrata la regolare posizione della Ditta in ordine ai relativi adempimenti previdenziali e assistenziali.

ART. 5 – ADDETTI AL SERVIZIO E RISPETTO NORMATIVE

Per lo svolgimento del servizio in oggetto, l'Impresa dovrà avvalersi di addetti in possesso del relativo brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione

Italiana Nuoto (FIN) – Sezione salvamento, nonché di abilitazione Basic Life Support o al servizio di primo soccorso aziendale.

Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa.

Al personale è fatto divieto:

- di abbandono della postazione di vigilanza;
- di abbandono del turno fino al momento in cui sia presente il collega per il turno successivo;
- di delegare a terzi la propria mansione;
- di svolgere attività o di assumere comportamenti che distolgano l'attenzione dalla spiaggia e dalle persone in acqua;
- di dedicarsi alla lettura di giornali, libri ecc.;
- di indossare la divisa al di fuori del proprio orario di lavoro;
- di utilizzare telefoni cellulari per comunicazioni non inerenti ad interventi di emergenza (118) o strettamente di servizio.

Il Comune si riserva il diritto di sollecitare la sostituzione di eventuale personale che si dimostri inadeguato ad un soddisfacente svolgimento del servizio.

ART. 6 – RISPETTO NORMATIVE SUL LAVORO

L'Impresa affidataria assicura le prestazioni con il proprio personale, impiegato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per il quale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa affidataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

Il Comune è tenuto all'esercizio della vigilanza sulla regolarità retributiva e contributiva secondo la normativa vigente nel corso della durata dell'appalto.

Qualora l'Impresa affidataria non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto, assegnando all'Impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Nel caso in cui l'Impresa non adempia entro il predetto termine, il Comune procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento dei danni.

L'Impresa affidataria si impegna, inoltre, a:

- presentare, su richiesta del Comune, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto della convenzione;
- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- sostituire il personale impiegato qualora si rivelasse inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio.

Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'Impresa e il proprio personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale dell'Impresa e il Comune di Porto Sant'Elpidio.

ART. 7 - CONTROLLI

Il Comune potrà effettuare ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio in relazione alle prescrizioni stabilite nel presente contratto.

In particolare, nel corso delle ispezioni verrà accertato quanto segue:

- che il numero degli addetti alla vigilanza e salvataggio non sia inferiore alle unità richieste e che si trovino a vigilare nelle rispettive torrette di avvistamento;

- che lo stesso personale addetto alla vigilanza indossi il vestiario e sia dotato di tutte le attrezzature prescritte dalle vigenti disposizioni in materia;
- che sia presente sul posto tutta l'attrezzatura necessaria all'espletamento del servizio ed in condizioni di perfetta funzionalità.

Qualora nel corso delle ispezioni si dovesse accertare che il servizio di vigilanza non è regolarmente espletato per il mancato rispetto di una delle condizioni anzidette o l'inosservanza di qualunque altra clausola del presente contratto, il Comune applicherà a carico dell'Impresa una ammenda giornaliera di € 100,00.

Nel caso in cui la superiore negligenza dovesse perdurare oltre il quinto giorno consecutivo, l'ammenda sarà aumentata a € 200,00 giornaliere, pena la rescissione del contratto.

ART. 8 - CAUZIONE

L'Impresa affidataria, a garanzia degli adempimenti previsti nella presente convenzione, ha costituito cauzione definitiva di € _____,00 (Euro _____/00), pari al 10% dell'importo del corrispettivo di gestione al netto dell'IVA, a mezzo di _____. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali del Gestore, l'Amministrazione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

ART. 9 – RESPONSABILITA' PER DANNI

L'Impresa affidataria risponderà direttamente degli eventuali danni arrecati a persone e/o a cose durante lo svolgimento del servizio e, a tal fine, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ciascun sinistro e persona, con clausole che mantengono indenne da responsabilità il Comune.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza ad una delle clausole contenute nel presente contratto si farà luogo, con la sola formalità del preavviso da notificare con lettera raccomandata almeno dieci giorni in anticipo, alla risoluzione del rapporto contrattuale con conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali ulteriori danni accertati.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Non è ammessa la cessione e/o il sub appalto totale o parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il servizio in oggetto, l'impresa assume gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della citata L. 136/2010 le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA comportano la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 13 – FORME DI PUBBLICITA'

L'Impresa affidataria potrà apporre sulle torrette di avvistamento eventuali forme di pubblicità (cartelli, bandiere, altro), purchè nel rispetto della vigente normativa.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente convenzione è competente il Foro di Fermo.

ART 15 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna eccettuata ed esclusa, sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa.

Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.131/1986.

Le parti infine dichiarano espressamente, con il mio consenso, di omettere la lettura dell'allegato, avendone esatta e piena cognizione. Il presente contratto è redatto su _____ pagine, che occupano _____ facciate, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, atto che, letto alle

parti contraenti, viene, unitamente all'allegato elenco spiagge, dalle stesse approvato e con me
Ufficiale Rogante sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE

**ELENCO POSTAZIONI PER SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE SPIAGGE
LIBERE COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO ANNO 2018**

- **n. 3 postazioni** nella spiaggia libera compresa fra la concessione "MARYLOU" e la concessione "CORALLO" (m. 465) (Pineta Lungomare nord);
- **n. 1 postazione** nella spiaggia libera compresa tra la concessione "PAPILLON" e la concessione "SKIPPER" (m. 105);
- **n. 1 postazione** nei m. 140 di spiaggia libera a sud del FOSSO DELL'ALBERO (ex Orfeo Serafini);
- **n. 1 postazione** nei m. 140 di spiaggia libera a nord dello stabilimento "DAYTONA BEACH" (ex FIM);
- **n. 1 postazione** nella spiaggia libera compresa tra la concessione "KOOKA" e la concessione "SPLASH" (m. 136).